

CIA – AGRICOLTORI ITALIANI CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

MISURE DEL GOVERNO PER AFFRONTARE LA CRISI DI LIQUIDITA' DEL SISTEMA ECONOMICO DERIVANTE DALL'EPIDEMIA COVID 19

Gli interventi a sostegno della liquidità e delle risorse finanziarie delle imprese sono contenute:

- nel D.L. n. 18 del 27 marzo 2020 (Decreto cura Italia)
- nel D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto salva Italia) .

In particolare l'art. 56 del D.L. 18/2020 contiene una serie di agevolazioni per le aziende già indebitate al fine di spostare i termini delle obbligazioni per evitare l'inadempimento.

Le disposizioni che interessano le agevolazione per la concessione di nuovi finanziamenti alle imprese sono contenute invece negli artt. 1 e 13 del Decreto Legge n. 23 dell' 8 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2020.

In via preliminare si fa presente questi ultimi non sono contributi a fondo perduto o contributi in conto capitale o in conto esercizio da parte dello Stato, ma si tratta di una garanzia prestata da Sace o dal Fondo di garanzia per le PMI nei confronti degli Istituti di Credito che avranno maggiore possibilità (in quanto garantiti) a concedere nuovi finanziamenti per affrontare le crisi di liquidità derivanti dall'attuale situazione di completo stallo del sistema economico.

A sua volta Sace ha una garanzia fornita dallo stato.

AZENDE CON INDEBITAMENTO GIA' ESISTENTE ALL'EPIDEMIA COVID 19

Art. 56 - D.L. 18 / 2020

Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid 19

1. Le misure di sostegno finanziario

Le imprese danneggiate dall'epidemia e che hanno esposizioni nei confronti del sistema bancario, possono avvalersi delle seguenti disposizioni:

- a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere fino alla data del 29 febbraio 2020 e quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), non possono essere revocati neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipata senza lacuna formalità alla data del 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. La restituzione dei prestiti deve avvenire con modalità che non risultino in ulteriori oneri per le parti;
- c) il pagamento della rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino la 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, in modo che non ci siano oneri per le banche e per le imprese. E' facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o solo del rimborso del capitale

2. I soggetti beneficiari

Possono accedere alle misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia.

Sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sono ricompresi i lavoratori autonomi titolari di partita iva (professionisti e ditte individuali).

Per accedere alle misure l'impresa deve essere in bonis, ovvero non deve avere esposizioni debitorie classificate come deteriorate ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o da pagare solo parzialmente) da più di 90 giorni.

3. Modalità di accesso

L'impresa che intende accedere deve presentare una domanda alla propria banca / intermediario finanziario con l'autodichiarazione di trovarsi in via temporanea di carenza di liquidità a causa della diffusione dell'epidemia Covid 19.

AZIENDE CON NECESSITA' DI ACCEDERE A NUOVI FINANZIAMENTI

PER FAR FRONTE A CRISI DI LIQUIDITA' A CAUSA DELL'EPIDEMIA COVID 19

Lo Stato non concede finanziamenti o contributi, ma presta le garanzie dei prestiti concessi dagli istituti di credito tramite:

1. SACE
2. FONDO DI GARANZIA PMI

Il primo riguarda le imprese di maggiori dimensioni, il secondo le micro, piccole e medie imprese.

FINANZIAMENTI GARANTITI FONDO CENTRALE GARANZIA PMI:

SCHEMA DI SINTESI:

1. **DOMANDA:** L'impresa richiedente presenta domanda al proprio istituto di credito di fiducia per avere un finanziamento con garanzia del Fondo centrale garanzia PMI;
2. **VERIFICA:** La banca verifica i criteri per essere ammessi al finanziamento con garanzia, e anche per i mini prestiti fino a 25.000 euro fa una valutazione del merito creditizio, e, in caso di esito positivo del processo di delibera, chiede la garanzia del fondo PMI;
3. **EROGAZIONE:** La banca eroga al richiedente il finanziamento con la garanzia di garanzia PMI.

Fino al 31.12.2020 all'utilizzo del Fondo di garanzia per le PMI si applicano le seguenti condizioni:

- a) La garanzia è concessa a titolo gratuito
- b) L'importo massimo garantito per ogni singola impresa è pari a 5 milioni di euro.
- c) Garanzia al 90% di ciascuna operazione finanziaria. L'importo della garanzia non può superare alternativamente:
 - Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali) per il 2019
 - Il 25% del fatturato del beneficiario il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le piccole e medie imprese e nei successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno è attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario;
- d) In presenza di garanzia dei Condifi per le operazioni di cui al punto c) la garanzia può arrivare al 100%;
- e) Tali garanzie vengono concesse con modalità semplificate;
- f) In presenza di determinate condizioni le garanzie sono prestate anche alle imprese che in data successiva al 31.12.2019 sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale o hanno stipulato accordi di ristrutturazione del debito o presentato un piano attestato
- g) Per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico alberghieri e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000,00 euro, la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia sui finanziamenti;

MINI PRESTITI - FINO A 25.000 euro

Nell'ambito dei finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia PMI sono previsti dei mini prestiti di importo non superiore a 25.000 euro:

Garanzia: 100%. Per nuovi finanziamenti concessi da banche e istituti di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid 19.

Documenti richiesti: tra quelli richiesti dalle banche obbligo di Dichiarazione autocertificata del danno derivante dall'emergenza Covid 19.

Termini di rimborso: finanziamenti prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e Hanno durata fino a 72 mesi

Importo finanziabile: non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda della garanzia **e comunque non superiore a € 25.000,00.**

Tasso di interesse: pari al tasso rendistato aumentato dello 0,2%.

Le presenti disposizioni si applicano anche a favore delle garanzie prestate alle imprese agricole e di pesca (Il comma 11 del presente art. 13 D.L. 23 del 9 aprile 2020)

Marghera, 9 aprile 2020.